

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI CON DISABILITA' (ANNO FORMATIVO 2020/2021), CON EVENTUALE RINNOVO DI 1 ANNO E PROROGA TECNICA MAX 6 MESI, PER CONTO DELL'AGENZIA AFOL MONZA BRIANZA, CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA. CIG N. 8382446544.

1. PREMESSE

L'Agenzia AFOL MB ha stabilito con Determinazione n. 178 del 10/08/2020, di affidare i servizi di integrazione scolastica per alunni con disabilità (anno formativo 2020/2021), con eventuale rinnovo di 1 anno e proroga tecnica max 6 mesi, mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

La Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza (in seguito: CUC MB), con determinazione n. 1317 del 12/08/2020 ha preso atto del provvedimento sopra richiamato, al fine di gestire mediante piattaforma Sintel di ARIA S.p.A. la presente procedura di gara.

I luoghi di svolgimento del servizio sono:

- CFP “*Pertini*” di Seregno [codice NUTS ITC4D];
- CFP “*Terragni*” di Meda [codice NUTS ITC4D];
- CFP “*Marconi*” di Concorezzo [codice NUTS ITC4D].

CIG di riferimento: 8382446544.

Responsabile del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell'art. 31 del Codice: Dott.ssa Cristina Pasquini – Direttore Area Formazione AFOL MB.

Responsabile del procedimento di gara: Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè, Direttore della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza.

La procedura di gara è condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica. La Stazione Appaltante CUC MB, utilizza il Sistema di intermediazione telematica di ARIA S.p.A. denominato “*Sintel*”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL www.ariaspa.it.

Pertanto, poiché l'intera procedura sarà svolta avvalendosi della predetta piattaforma telematica per l'e-Procurement di Regione Lombardia, gli operatori economici che intendono partecipare alla presente gara, dovranno registrarsi e qualificarsi per la CUC MB.

Per le indicazioni, la registrazione e la qualificazione e per tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, occorre far riferimento alle “*Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel*” pubblicate da ARIA S.p.A.

Le Società concorrenti dovranno caricare in piattaforma Sintel, **entro il termine perentorio delle ore 17:00.00 del giorno 27/08/2020**, la documentazione richiesta, che costituirà l'offerta, debitamente firmata digitalmente.

Eventuali variazioni delle date saranno comunicate ai concorrenti mediante la funzione «*Comunicazioni della procedura*» della piattaforma “*Sintel*” con un preavviso di 24 ore.

PRINCIPALI ABBREVIAZIONI E DISPOSIZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Il presente Disciplinare e i suoi allegati contengono i riferimenti normativi e le abbreviazioni che di seguito si riportano.

CUC/Stazione Appaltante	Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza
R.U.P.	Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice
A.N.A.C.	Autorità Nazionale Anticorruzione, già Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
C.I.G.	Codice Identificativo Gara, di cui alla Deliberazione dell'A.N.A.C. del 15 febbraio 2010 <i>“Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2010”</i>
D.G.U.E.	Documento di Gara Unico Europeo, ovvero un'autodichiarazione dell'operatore economico che fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, come stabilito dall'articolo 59 della Direttiva 2014/24/UE
AVCpass	Authority Virtual Company Passport, servizio realizzato dall'A.N.A.C. per la verifica del possesso dei requisiti da parte degli operatori economici ai sensi della Deliberazione dell'A.N.A.C. del 20 dicembre 2012, n. 111, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio e del 5 giugno 2013
PASSOE	Documento che attesta che l'operatore economico concorrente può essere verificato tramite AVCpass, ai sensi della Deliberazione dell'A.N.A.C. del 20 dicembre 2012, n. 111, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio e del 5 giugno 2013
P.E.C.	Posta elettronica certificata, ai sensi del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 <i>“Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3”</i>
Piattaforma telematica “Sintel”	Sistema informatico accessibile attraverso il portale web all'indirizzo www.ariaspa.it , mediante il quale verranno gestite le fasi di presentazione dell'offerta e di aggiudicazione, oltre che gli scambi di informazioni e comunicazioni.
Codice/Codice degli appalti	Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 <i>“Codice dei contratti pubblici”</i> e successive modifiche e integrazioni
Linee guida ANAC n. 2	Linea Guida ANAC n. 2, di attuazione del D. Lgs. 50/2016, recanti <i>“Offerta economicamente più vantaggiosa”</i> già approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005 del 21.09.2016 e conformate al decreto <i>“correttivo”</i> D. Lgs. n. 56/2017 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018
Linee guida ANAC n. 3	Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 50/2016 <i>“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”</i> , approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017
R.D. 23 maggio 1924, n. 827	Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 s.m.i. <i>«Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»</i>
R.D. 16 marzo 1942, n. 267	Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 <i>“Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa”</i>
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642	<i>“Disciplina dell'imposta di bollo”</i>
L. 24 novembre 1981, n. 689	<i>“Modifiche al sistema penale”</i>
L. 8 agosto 1985, n. 443	<i>“Legge-quadro per l'artigianato”</i>
L. 19 marzo 1990, n. 55	<i>“Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”</i>
L. 7 agosto 1990, n. 241	<i>“Nuove norme sul procedimento amministrativo”</i> e successive modifiche e integrazioni
D. Lgs. 23 luglio 1991, n. 240	<i>“Norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico - GEIE, ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428”</i>
L. 12 marzo 1999, n. 68	<i>“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”</i>

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445	<i>“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche e integrazioni</i>
D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165	<i>“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni</i>
D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231	<i>“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”</i>
D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196	<i>“Codice in materia di protezione dei dati personali”, e successive modifiche e integrazioni</i>
D.M. 12 marzo 2004, n. 123	<i>“Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste agli articoli 17 e 30 della legge n. 109 del 2994 e dal regolamento generale di attuazione emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di lavori pubblici”</i>
D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82	<i>“Codice dell'amministrazione digitale” e successive modifiche e integrazioni</i>
L. 23 dicembre 2005, n. 266	<i>“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2006), e successive modifiche e integrazioni</i>
D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81	<i>“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”</i>
Regolamento CE del 9 luglio 2008, n. 765	<i>"che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93"</i>
D.L. 10 febbraio 2009, n. 5	convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 <i>“Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”</i>
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207	<i>“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a Lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche e integrazioni</i>
L. 13 agosto 2010, n. 136	<i>“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche e integrazioni</i>
D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104	<i>“Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”</i>
D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159	<i>“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modifiche e integrazioni</i>
D.M. 10 novembre 2011	<i>“Misure per l'attuazione dello sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”</i>
D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137	<i>“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”</i>
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62	<i>“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”</i>
DGR 30 gennaio 2014, n. 1299	<i>“Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, in sostituzione del Codice etico degli appalti adottato con la d.g.r. 1644 del 4 maggio 2011”</i>
D. Lgs. 15 giugno 2015, 81	<i>“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”</i>
Delibera ANAC 17 febbraio 2016, n. 157	<i>“Attuazione dell'art. 6-bis del D.Lgs. 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a) della Legge 35 del 2012 – Aggiornamento della Deliberazione 20 dicembre 2012, n. 111”</i>
Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679	<i>“relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”</i>
Circolare MIT del 18 luglio 2016, n. 3	<i>“Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”</i>
D.M. 2 dicembre 2016	<i>“Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D.Lgs. n. 50 del 2016”</i>
L. 22 maggio 2017, n. 81	<i>“Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”</i>

	All'art. 12 («Informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l'assegnazione di incarichi e appalti privati»), comma 3: «Al fine di consentire la partecipazione ai bandi (...), è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità: a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con accesso alle relative provvidenze in materia; b) di costituire consorzi stabili professionali; c) di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prevista dall'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto compatibile»
L. 4 agosto 2017, 124	“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”
Delibera ANAC del 19 dicembre 2018, n. 1174	“Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019”
D.M. 19 gennaio 2018, n. 31	“Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”
D.L. 18 aprile 2019, n. 32	Decreto “Sblocca Cantieri”, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55
Linee Guida ANAC n. 13	recanti “La disciplina delle clausole sociali” approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera del 13 febbraio 2019, n. 114
Linee Guida ANAC n. 15	“Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”, approvate con Delibera del 5 giugno 2019, n. 494
L. 14 giugno 2019, n. 55	“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”
D.L. 16 luglio 2020 n. 76	“Decreto Semplificazioni”, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

- 1) Progetto ex art. 23, comma 15 del Codice, comprendente la relazione tecnico-illustrativa, il Capitolato Speciale e relativi allegati, le disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza¹, il calcolo degli importi del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il prospetto economico degli oneri complessivi del servizio;
- 2) Disciplinare di gara e relativi allegati (Domanda di partecipazione/Dichiarazioni integrative al DGUE, DGUE);
- 3) Patto di integrità di Regione Lombardia.

La documentazione di gara è disponibile sui seguenti siti internet:

- Provincia di Monza e della Brianza: <http://www.provincia.mb.it>;
- Sintel di ARIA S.p.A.: www.ariaspa.it

Il bando di gara, ai sensi degli artt. 72 e 73 del Codice, è stato pubblicato:

- sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE);
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI);
- su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani locali;
- sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici;
- sul portale web dell'Osservatorio Regionale;
- sul portale web della Regione Lombardia/Bollettino Ufficiale;
- sul “profilo di committente” di AFOL MB.

¹ La società appaltatrice dovrà garantire l'assunzione delle misure di sicurezza previste nel “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti, da inoltrare esclusivamente a mezzo piattaforma Sintel di ARIA S.p.A. almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione di FAQ in forma anonima sulla piattaforma Sintel di ARIA S.p.A., nella sezione “*Documentazione di Gara*” della procedura di cui trattasi.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante l'Area Comunicazioni della procedura di gara pubblicata sulla piattaforma Sintel.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO SERVIZIO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il servizio non può essere scomposto in più lotti funzionali o prestazionali in quanto costituente un lotto unico, poiché la sua corretta esecuzione ne rende necessaria la gestione unitaria e organica, a cura del medesimo operatore, imposta dalle caratteristiche del servizio e dalle sue peculiari modalità esecutive che richiedono omogeneità nell'espletamento delle prestazioni.

OGGETTO DELLA PROCEDURA

Descrizione	CPV	P (principale) S (secondaria)	Valore complessivo appalto (compreso eventuale rinnovo del servizio, proroga tecnica max 6 mesi ed oneri della sicurezza)
Servizio di integrazione scolastica in favore di alunni disabili frequentanti i corsi di qualifica e diploma professionale attivi presso AFOL MB, nei CFP “ <i>Pertini</i> ” di Seregno, “ <i>Terragni</i> ” di Meda, “ <i>Marconi</i> ” di Concorezzo ed eventuali altre sedi che dovessero essere acquisite nel periodo di vigenza del contratto.	80410000-1 – <i>Servizi scolastici vari</i>	P	€ 424.177,50
Importo anno formativo 2020/2021			€ 167.790,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso			€ 1.881,00
Eventuale rinnovo di 1 anno			€ 167.790,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso rinnovo			€ 1.881,00
Eventuale proroga tecnica (max 6 mesi)			€ 83.895,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (eventuale proroga tecnica max 6 mesi)			€ 940,50
VALORE COMPLESSIVO DELLA PROCEDURA			€ 424.177,50

L'importo posto a base di gara, soggetto a ribasso, è il seguente: € 167.790,00 oltre oneri della sicurezza ed oltre IVA.

Gli oneri per la sicurezza annuali, dovuti a rischi da interferenze complessivi, non soggetti a ribasso, ammontano ad € 1.881,00 oltre I.V.A.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera per i tre anni che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 164.190,00.

L'appalto è finanziato con proprie risorse di bilancio.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

AFOL MB si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 1 anno, per un importo di € 167.790,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, pari a € 1.881,00.

4.1

5.1 PROROGA TECNICA

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

L'importo stimato della proroga, per un max di 6 mesi, è di € 83.895,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a € 940,50.

AFOL MB potrà avvalersi della facoltà di utilizzo del quinto d'obbligo contrattuale, prevista ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice, alle stesse condizioni di esecuzione previste nel contratto originario. In tal caso, l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

6.3 VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto è pari ad € 419.475,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, pari a € 4.702,50.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. p) del Codice, si intende per «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.

Secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in forma singola o associata, gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lett. p), nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, purché in possesso dei requisiti prescritti nei successivi articoli.

Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;

- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 (d.lgs. 50/2016, art. 45).

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

Quindi:

- 1) si applica la disciplina del **raggruppamento** e occorre l'impegno a conferire mandato a un'indicata capogruppo:
 - a) se non è nominato un organo comune;
 - b) se, pur nominato un organo comune, in contratto viene *"diversamente disposto"* rispetto alla regola secondo cui *"l'organo comune agisce in rappresentanza"*, anche *"in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto"*;
- 2) si applica (per analogia) la disciplina del **consorzio ordinario** e quindi non occorre conferire nessun mandato in quanto la funzione della rappresentanza è già garantita, laddove deve essere indicata una capogruppo solo al fine della qualificazione:
 - a) se è nominato un organo comune e in contratto non viene *"diversamente disposto"* rispetto alla regola secondo cui *"l'organo comune agisce in rappresentanza"*, anche *"in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto"*;
 - b) se è acquisita soggettività giuridica piena (comprovabile in sede di gara con l'autocertificazione dell'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese).

In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**,

l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

6. REQUISITI GENERALI

La partecipazione alla procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso dei sottoindicati requisiti minimi di partecipazione di carattere generale (oltre che di idoneità professionale, di idoneità economica e tecnica). Il possesso di tutti i requisiti di carattere generale non è frazionabile per raggruppamenti e figure assimilate; deve essere comprovato anche in capo ai consorziati indicati come esecutori.

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice².

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Sono comunque **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Sono comunque **esclusi** dalla gara gli operatori economici che abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, nonché per violazioni non definitivamente accertate, qualora il mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi, rispettivamente, del secondo o del quarto periodo del comma 4 dell'art. 80 del Codice.³

²In ordine al comma 3, ultimo periodo, l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. In relazione all'estinzione del reato, questa richiede pur sempre l'accertamento dell'esistenza dei presupposti con una pronuncia del giudice penale o su istanza dell'interessato (cd. self cleaning). Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

³ Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo del

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

In qualunque momento della gara, la stazione appaltante **esclude** dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni qualora:

- a) possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo -salvo il caso di concordato con continuità aziendale- o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del presente codice e dall'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- c) possa dimostrare con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;⁴
- c-bis*) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- c-ter*) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa);
- c-quater*) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile⁵;
- e) la partecipazione dell'operatore economico determini una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

comma 4, art. 80 del Codice. L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

⁴ Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni]; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

⁵ Si segnala, altresì, che i dipendenti i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti (d.lgs. 165/2001, art. 53, comma 16-ter).

- f-bis*) l'operatore economico presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere ⁶;
- f-ter*) l'operatore economico risulti iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
- g) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);
- h) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- i) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- j) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5 del Codice).

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- **iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

- **(solo per società cooperative) iscrizione all'Albo istituito con il D.M. 23 giugno 2004** recante "Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6";

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- **fatturato specifico minimo annuo** nel settore di attività oggetto dell'appalto, riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari (2017/2019) di € 335.000,00 IVA esclusa. Il settore di attività è "*servizio di integrazione scolastica per alunni con disabilità ed in situazione di disagio*". I requisiti di accesso connessi al fatturato aziendale sono richiesti in considerazione dell'ambito dimensionale nel quale il contratto dovrà essere eseguito, che prevede livelli di capacità organizzativa e struttura aziendale adeguata;
- **almeno due dichiarazioni bancarie**, rilasciate da istituti di credito o intermediari autorizzati, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, attestanti il possesso da parte del concorrente della capacità economica e finanziaria necessaria per poter svolgere il servizio di cui trattasi, di cui all'art. 83, comma 1 lettera b) del Codice.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio;
- una dichiarazione concernente il fatturato richiesto, nella misura in cui le informazioni siano disponibili.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

⁶ In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- **dichiarazione attestante l'avvenuta esecuzione**, con buon esito e senza risoluzione anticipata per fatto imputabile al concorrente, nel triennio 2017/2019, di almeno 2 servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto, per un importo pari almeno a complessivi € 335.000,00, con l'indicazione precisa del committente, dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- **possesso di uno dei seguenti titoli di studio e/o professionali:**
 - laurea in psicologia, pedagogia o scienza dell'educazione o scienza della formazione (indirizzo educativo) o equipollenti;
 - diploma di scuola secondaria di II grado in area socio-pedagogica ed esperienza documentata almeno biennale in attività di sostegno agli alunni disabili.
 - diploma di qualifica di educatore professionale ed esperienza documentabile almeno biennale in attività di sostegno agli alunni disabili;
 - corso di specializzazione per insegnanti di sostegno.

La comprova del requisito è fornita mediante produzione di copia delle attestazioni.

- **dichiarazione attestante il possesso della certificazione di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015, riferita a “servizio di integrazione scolastica per alunni con disabilità ed in situazione di disagio” in corso di validità.**

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

- **Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali** per l'artigianato deve essere soddisfatto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;

- **I requisiti di capacità economica e finanziaria** devono essere soddisfatti come segue:

- a. nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria;

- b. nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria;
- c. nell'ipotesi di raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo;
- d. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- e. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

➤ **I requisiti di capacità tecnico-professionale** devono essere soddisfatti come segue:

- **Certificazione di qualità:**
 - a. in caso di RTI e di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro / consorzi tra imprese artigiane), le certificazioni del sistema di gestione della qualità devono essere singolarmente possedute da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento o al consorzio;
 - b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice (consorzi stabili), dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
- **Servizi analoghi**
 - a. nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria;
 - b. nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria;
 - c. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro / consorzi tra imprese artigiane), direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
 - d. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice (consorzi stabili), dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

- **Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;
- **I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
 - a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
 - b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice l'operatore economico, singolo o associato, ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale *[ad esempio: iscrizione alla CCLAA oppure a specifici Albi]*.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa al DGUE.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il seggio di gara comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento).

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il subappalto dei servizi oggetto della presente procedura di gara non è ammesso, trattandosi di tematiche sociali ed educative rivolte a soggetti disabili.

Qualora la ditta appaltatrice violi tale divieto, AFOL MB procederà alla risoluzione del contratto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria pari ad € 1.696,71**, come definita dall'art. 93, commi 1 e 7 del Codice, pari al 1% del valore annuale della procedura di gara (compresi oneri sicurezza), considerata la richiesta del possesso obbligatorio della certificazione UNI EN ISO 9001:2015. Tale garanzia dovrà essere intestata alla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza;
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente, mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

– <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia provvisoria dovrà:

- 1) essere intestata alla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza;
- 2) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 3) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 4) essere conforme agli schemi tipo contenuti nell' "Allegato A – Schemi Tipo" contenuti nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19/01/2018, n. 31, emesso di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- 5) avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 6) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. l'operatività entro quindici giorni a semplice rsta scritta della Stazione Appaltante;
- 7) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione Appaltante;
- 9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte digitalmente** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** mediante:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A.

L'operatore economico, collegandosi al sito web www.sintel.regione.lombardia.it, può partecipare alla procedura di gara accedendo alla sezione "Procedure", dove ha la possibilità di ricercare la procedura per la quale effettuare l'offerta. Una volta individuata la procedura di gara, è possibile accedervi tramite il link "Dettaglio", che consente di visualizzare il menù interno e tutte le informazioni della procedura.

Cliccando sul link "Invia Offerta", si accede al percorso guidato, in 5 step, che consente l'invio dell'offerta:

- Step 1 – Busta Amministrativa: il concorrente dovrà allegare, nell'apposito campo, la documentazione richiesta, consistente in un unico file formato .zip ovvero .rar ovvero .7z, ovvero equivalenti software di compressione dati, contenenti i documenti di gara richiesti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente;
- Step 2 – Busta Tecnica: il concorrente dovrà allegare, nell'apposito campo, la documentazione richiesta, consistente in un unico file formato .zip ovvero .rar ovvero .7z, ovvero equivalenti software di compressione dati, contenenti i documenti di gara richiesti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente;
- Step 3 – Busta Economica: il concorrente dovrà inserire in piattaforma Sintel:
 - l'importo a ribasso offerto rispetto alla base di gara, al netto dei costi della sicurezza derivanti da interferenza;
 - i costi della sicurezza derivanti da interferenza stimati dalla Stazione Appaltante;
 - i costi della sicurezza interni aziendali, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice;
 - i costi della manodopera, di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.
- Firma digitale dell'offerta: il concorrente deve scaricare il documento d'offerta, firmarlo digitalmente e ricaricarlo a Sistema;
- Riepilogo ed invio dell'offerta: il concorrente ha la possibilità di visualizzare tutti i dati inseriti nei passi precedenti ed inviare l'offerta oppure può modificare i dati ritornando indietro o annullare l'operazione in corso, perdendo le informazioni precedentemente inserite.

Durante tutto il periodo di pubblicazione della procedura di gara, anche se il concorrente ha già inviato un'offerta valida, è possibile:

- sostituire la propria offerta inviandone una nuova;
- ritirare l'offerta precedentemente presentata.

Tutta la documentazione richiesta (amministrativa, tecnica ed economica), che costituirà l'offerta, dovrà essere firmata digitalmente, **pena la nullità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.**

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre il termine di scadenza, anche per causa non imputabile al concorrente.

Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta la non ricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

E' in ogni caso responsabilità dei concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, pena l'esclusione dalla procedura.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai "log" del sistema. I concorrenti esonerano la CUC della Provincia di Monza e della Brianza e ARIA S.p.A. da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel ed a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. Saranno escluse le offerte irregolari, condizionate in qualsiasi modo, difforni dalla richiesta.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la CUC MB potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta

sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della CUC MB sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

12. CLAUSOLA SOCIALE

Con riferimento alle Linee Guida ANAC n. 13, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 114 del 13/02/2019, ai fini dell'applicazione della clausola sociale, si considera di regola il personale dell'impresa uscente calcolato come media del personale impiegato nei 6 mesi precedenti la data di indizione della nuova procedura di affidamento.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, **con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica**, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente n. 3 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la seguente documentazione, da compilare e firmare digitalmente:

- domanda di partecipazione/dichiarazioni integrative al DGUE;
- DGUE;
- PassOE;
- Garanzia provvisoria.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE / DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE

La domanda di partecipazione è redatta in bollo da € 16,00 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. In alternativa all'apposizione materiale della marca da bollo sulla domanda, il concorrente può ricorrere al pagamento della marca da bollo tramite modello "F23". In questo caso occorrerà scansionare e allegare la relativa

quietanza tra la documentazione amministrativa; sarà onere di ciascun concorrente informarsi sulle modalità/possibilità di questo tipo di pagamento presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti della riscossione.

Il codice Ente/Ufficio da indicare è: TNT.

Il codice Tributo e la descrizione da indicare sono: 456T “Imposta di bollo”.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo digitalmente.

Il concorrente allega copia conforme all'originale della procura.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE secondo quanto di seguito indicato:

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Sezione A: informazioni sull'operatore economico;

Sezione B: informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico;

Sezione C: informazioni sulle capacità di altri soggetti;

In caso di avvalimento, presentare per ciascuno dei soggetti interessati un DGUE distinto.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazioni integrative al DGUE;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata del servizio, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 5) copia del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte,

- per tutta la durata del servizio. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 6) PASSOE dell'ausiliaria (Faq ANAC n. 24 *"E' possibile generare il PassOE utilizzando il modulo previsto per RTI. L'impresa ausiliaria genera la propria componente di PassOE selezionando il ruolo di "Mandante in RTI" e l'impresa ausiliata genera il PassOE selezionando il ruolo di "Mandatario in RTP"*).

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto, nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega il DGUE a firma digitale del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI, eventuali dichiarazioni integrative, nonché il relativo PassOE.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara, per contro proprio e per conto di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice dichiarati nel DGUE, di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 7 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

In alternativa, ciascun soggetto di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, firmando digitalmente, presenta **la dichiarazione (DGUE) e le ulteriori dichiarazioni** singolarmente.

Sezione A: motivi legati a condanne penali;

Sezione B: motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali;

Sezione C: motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali;

Sezione D: motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando la pertinente sezione.

Sezione A: idoneità;

Sezione B: capacità economica e finanziaria;

Sezione C: capacità tecniche e professionali;

Sezione D: sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente dichiara formalmente:

- che le informazioni rese sono veritiere e corrette;
- di essere consapevole delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione;
- di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso.

Il DGUE e le dichiarazioni integrative al DGUE devono essere presentati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.2.1 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

Dichiarazione attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale, in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 s.m.i.

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale;
- dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 s.m.i.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 10, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

- si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- autorizza la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “*accesso agli atti*”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, oppure non autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

15. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata ai sensi dell'art. 77 e dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (*cfr. Linee guida n. 3 - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 - Aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/04/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11/10/2017*).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*” la composizione della Commissione Giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La procedura è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 lettera a) del Codice.

I punteggi massimi attribuibili, rispettivamente, all'offerta tecnica e all'offerta economica sono i seguenti:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

17. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, l’offerta tecnica che deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Il punteggio complessivo dell’offerta tecnica è attribuito dalla Commissione Giudicatrice sulla base della valutazione dei singoli criteri e sub-criteri elencati nelle tabelle sottostanti.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “*Punteggi Discrezionali?*”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “*Punteggi Tabellari?*”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

La mancata formulazione di proposte riguardanti uno o più criteri e sub-criteri comporterà l’assegnazione di un punteggio pari a zero, relativamente al criterio o sub-criterio per il quale non è stata formulata proposta.

I criteri di valutazione dell’offerta tecnica presuppongono l’applicazione degli standard minimi previsti dal Capitolato Speciale d’appalto e devono essere sviluppati quali personalizzazioni e/o miglioramenti del servizio.

Punteggio finale

Il punteggio finale relativo al progetto tecnico relativo è dato dalla somma dei punteggi attribuiti dalla Commissione Giudicatrice alle singole componenti del progetto stesso. Saranno ritenute idonee e quindi ammesse alla fase successiva della gara (valutazione dell’offerta economica) solo le offerte che avranno ottenuto un punteggio minimo di **42 su 70**, massimo punteggio disponibile.

Dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quelli economici sarà definita la graduatoria provvisoria, ai fini dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

E’ richiesta una Relazione Tecnica dettagliata ed esauriente, suddivisa in paragrafi, di consistenza massima non superiore a:

- facciate: 10 facciate in formato A4;
- carattere: arial;
- dimensione carattere: 11;
- margini minimi: 10 mm;
- spaziatura: interlinea singola.

La relazione dovrà illustrare la proposta di gestione del servizio relativamente a tutti i punti di seguito elencati e con gli esatti titoli, ordine e numerazione di seguito proposti.

	CRITER DI VALUTAZIONE	SUB-PUNTEGGI	
1	ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI MAX 30 PUNTI	D	T
1.a	Schema organizzativo che il concorrente intende adottare ai fini del raggiungimento degli obiettivi del servizio, nei termini di ripartizione dei compiti e delle funzioni (attività di sostegno dirette, relazione con il referente interno al committente)	Max 10 punti	-
1.b	Modalità di programmazione, stesura e realizzazione del progetto educativo individuale (PEI)	Max 8 punti	-
1.c	Modalità organizzative finalizzate a garantire la continuità del servizio, anche a fronte di eventuali attività didattiche realizzate a distanza (anche sulla scorta di eventuali esperienze pregresse)	Max 6 punti	-
1.d	Procedure che il concorrente intende adottare ai fini del monitoraggio in itinere del servizio (incluso monitoraggio quali/quantitativo della realizzazione delle attività previste)	Max 6 punti	-
2	MIGLIORIE E INNOVAZIONI DEL SERVIZIO MAX PUNTI 20		
2.a	Azioni innovative di carattere generale	Max 10 punti	-
2.b	Azioni innovative volte a favorire l'integrazione degli alunni diversamente abili (tali azioni devono essere illustrate in modo chiaro e dettagliato, con la precisazione dei tempi e delle modalità di attuazione, in modo che possa essere accertata la concretezza, l'utilità e il grado di realizzabilità delle stesse)	Max 10 punti	-
3	PERSONALE MAX PUNTI 15		
3.a	Organigramma, cv e formazione del personale	Max 5 punti	-
3.b	Modalità di gestione delle assenze del personale e contenimento del turn-over	Max 5 punti	-
3.c	Presenza nell'organico di figure con requisiti professionali specifici in funzione di attività di integrazione e sostegno di alunni diversamente abili (operatori LIS, metodo Feuerstein...)	Max 5 punti	-
4	PROGETTI A VALENZA SOCIALE MAX 5 PUNTI		
	Realizzazione di progetti a valenza sociale in rete con soggetti operanti nel territorio della Regione Lombardia (dimostrata da curriculum aziendale autocertificato). Un punto per ogni progetto effettuato in network.	-	Max 5 punti

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa avverrà utilizzando la seguente formula:

$$C_i = \sum_n [W_j * V_{ij}]$$

dove:

C_i = indice di valutazione dell'offerta (i)

n = numero totale dei requisiti

W_j = peso o punteggio attribuito al requisito (j)

V_{ij} = coefficiente della prestazione dell'offerta (i) rispetto al requisito (j) variabile tra zero ed uno

\sum_n = sommatoria

$*$ = operatore di moltiplicazione

I coefficienti V_{ij} sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, utilizzando la seguente scala di valutazione.

Valore del coefficiente	Giudizio della Commissione	
0	non valutabile	contenuti assenti
0,10	del tutto inadeguata	i contenuti oggetto di valutazione vengono semplicemente richiamati
0,20	inconsistente	indicato qualche contenuto, ma non articolato e/o qualitativamente inconsistente
0,30	gravemente insufficiente	contenuti limitati, scarsamente articolati e/o quantitativamente inconsistenti
0,40	insufficiente	contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/o quantitativamente poco consistenti
0,50	scarsa	contenuti modesti, con articolazione non ancora sufficiente e/o quantitativamente poco consistenti
0,60	sufficiente	contenuti pertinenti, anche se essenziali, descritti in modo abbastanza chiaro e ordinato ma quantitativamente poco consistenti
0,70	discreta	contenuti pertinenti, descritti in modo chiaro e abbastanza articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti
0,80	buona	contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro e articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti
0,90	molto buona	contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro e completo e/o quantitativamente consistenti
1	ottima	contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro, completo e dettagliato e/o quantitativamente molto consistenti

17.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Al fine di determinare il punteggio dell'offerta economica sarà utilizzata la seguente formula:

$$PE = PE_{max} * \frac{P_{min}}{P_o}$$

dove:

- P_o = prezzo offerto dal singolo concorrente
- PE_{max} = punteggio economico massimo assegnabile
- S_{max} = prezzo massimo offerto

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Vista la normativa vigente relativa alla prevenzione del contagio da Covid-19, il Servizio CUC MB effettuerà le sedute di gara a porte chiuse e in modalità videoconferenza avvalendosi della Piattaforma Telematica SINTEL, la quale assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte, posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni (*Cfr Consiglio di Stato, sez. V, 27/01/2016, n. 275*). Il principio di pubblicità delle sedute è rapportato alle peculiarità e specificità della gestione telematica della Gara, che garantisce non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l'invulnerabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttabilità di ciascun documento presentato (*Cons. Stato, V, 21 novembre 2017, n.5388, ex multis*).

La verifica dell'idoneità della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti sarà effettuata da un seggio di gara, presieduto da un Dirigente/Responsabile di servizio della Provincia di Monza e della Brianza.

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a mezzo piattaforma Sintel:

- a) ad accertare la regolare apposizione della firma digitale di ciascun concorrente sui documenti;
- b) a verificare la conformità della documentazione amministrativa presentata rispetto a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) ad attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio;
- d) ad ammettere i concorrenti alla successiva fase di gara o, eventualmente, ad escludere i concorrenti dalla successiva fase di gara;
- e) a verificare l'avvenuto caricamento in piattaforma, da parte dei concorrenti ammessi, delle offerte tecniche;
- f) a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- g) ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

19. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Esaurita la fase di verifica della documentazione amministrativa, il Presidente del seggio di gara trasmetterà tale documentazione alla Commissione Giudicatrice nel frattempo nominata.

La Commissione giudicatrice, nel corso della prima seduta riservata, procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate, la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche ed all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule matematiche indicati nel presente disciplinare. Terminato l'esame e la valutazione degli elaborati tecnici, in seduta pubblica, la Commissione Giudicatrice darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e procederà, se del caso, ad escludere dalla procedura di gara i concorrenti che non hanno superato la soglia tecnica di sbarramento prevista.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche ed alla relativa valutazione.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano il medesimo punteggio complessivo, ma punteggi differenti per la parte economica e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per la parte economica e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, redige la graduatoria provvisoria di gara e procede alla verifica della soglia di anomalia delle offerte.

Qualora la Commissione individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Presidente di Commissione chiude la seduta pubblica dandone comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto previsto al successivo punto.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione Giudicatrice provvede a comunicare, tempestivamente al Responsabile del Procedimento di gara - che procederà sempre ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione Giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP del Comune, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione Giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

La soglia di anomalia verrà calcolata sull'offerta al netto dei costi della sicurezza derivanti da interferenza.

Il calcolo di verifica della soglia di anomalia è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Se le offerte ammesse sono in numero inferiore a tre la CUC MB, in ogni caso, può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Si procede con la verifica della prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risultasse anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il Presidente della Commissione Giudicatrice richiede per iscritto al concorrente la cui offerta è risultata anomala, a mezzo piattaforma SINTEL di ARIA S.p.A., la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP del Comune esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il Responsabile della procedura di gara esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo.

21. AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione Giudicatrice formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP del Comune tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale la proposta di aggiudicazione della procedura sarà formalizzata dal RUP del Comune.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta valida.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione definitiva, il Comune, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, il Comune prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

Il Comune, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica la procedura.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, il Comune procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

Il Comune aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la procedura non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la procedura verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

22. STIPULA DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011.

Nel caso se ne presentasse la necessità, il Comune di Agrate Brianza potrà richiedere l'esecuzione del contratto in via d'urgenza secondo quanto disposto dall'art. 32, comma 8, del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario verrà svincolata dal Comune automaticamente, al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti verrà svincolata dal Comune tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D. Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, il Comune procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

La stipula del contratto avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà comunque essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La società appaltatrice dovrà garantire l'assunzione delle misure di sicurezza previste nel "*Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*" del 14 marzo 2020.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa, a cura dell'Ufficiale rogante del Comune.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice il Comune interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate al Comune entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione dell'indizione e dell'esito della procedura di gara è pari a € 5.000,00. I Comuni comunicheranno all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subconcessione, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto d'appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Monza, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

24. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Art. 13 Regolamento UE 2016/679-GDPR) - Gare e contratti – ipotesi di privacy sostitutiva)

Ai sensi del D. Lgs 10/08/2018 n. 101 che adegua il D. Lgs. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, si informa che la Provincia di Monza e della Brianza tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, la Provincia di Monza e della Brianza informa di quanto segue:

1) Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati è, con riferimento allo svolgimento della procedura, la Provincia di Monza e della Brianza. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Risorse e Servizi ai Comuni – Via Grigna, 13 – 20900 Monza.

2) Finalità del trattamento dei dati

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità delle seguenti procedure:

- per l'affidamento dell'appalto, di cui alla determinazione di apertura del procedimento;
- con riferimento all'aggiudicatario, per la stipula e l'esecuzione del contratto di appalto con i connessi adempimenti.

I dati personali sono oggetto di trattamento per le suddette finalità.

Eventuali trattamenti che perseguano ulteriori e diverse finalità saranno oggetto di specifico consenso.

3) Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

4) Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato (art. 6 par. 1 lett. b GDPR);
- necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa;
- necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e GDPR).

5) Dati oggetto di trattamento

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione. Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all'art. 9 par. 1 GDPR. I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 80 del Codice e al d.p.r. n. 445/2000. Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure di appalto.

6) Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti:

- ai soggetti nominati dalla Provincia di Monza e della Brianza quali Responsabili in quanto fornitori dei servizi relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata;
- all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012 per i contratti di appalto;
- alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- all'autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
- ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

I soggetti indicati da sub 2) a sub 7) tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento, e forniranno autonoma informativa ai sensi del GDPR.

La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web della Provincia di Monza e della Brianza nella sezione "*Amministrazione trasparente*", dei dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione.

7) Trasferimento dei dati

La Provincia di Monza e della Brianza non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

8) Periodo di conservazione dei dati

La Provincia di Monza e della Brianza conserva i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti.

I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:

- durata del rapporto contrattuale;
- obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all'ambito fiscale e tributario;
- necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti della Provincia di Monza e della Brianza;
- previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.

Con riferimento all'appaltatore, i dati personali sono conservati per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale.

I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti della Provincia di Monza e della Brianza in tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.

9) Diritti dell'interessato

L'interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 22 del GDPR, di seguito indicati:

- diritto di accesso ai dati personali - art. 15 GDPR;
- diritto alla rettifica - art. 16 GDPR;
- diritto di limitazione di trattamento - art. 18 GDPR;
- diritto alla portabilità dei dati - art. 20 GDPR;
- diritto di opposizione - art. 21 GDPR.

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla PEC della La Provincia di Monza e della Brianza. Nell'oggetto l'interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o si suppone che i suoi dati siano stati raccolti dalla Provincia di Monza e della Brianza e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da casella PEC intestata all'interessato, un proprio documento di identità.

10) Diritto di reclamo

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy è raggiungibile sul sito www.garanteprivacy.it.

11) Fonte di provenienza dei dati

I dati personali sono conferiti dall'interessato. La Provincia di Monza e della Brianza può tuttavia acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità.

12) Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell'incarico, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, l'adempimento degli obblighi normativi gravanti sulla Provincia di Monza e della Brianza.

13) Inesistenza di un processo decisionale automatizzato

La Provincia di Monza e della Brianza non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR.

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite “*Sintel*” il responsabile del trattamento dei dati è il gestore di “*Sintel*” stesso, che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.